



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.70 dei 26/03 /2014 - 02/04/2014</b> <b>Udienza pubblica del 11/03/2014</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Rifiuti – Norme della Provincia di Trento - Disciplina dei materiali da scavo derivanti da piccoli cantieri – Comunicazione di compatibilità ambientale all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed ai Comuni in cui si trovano il sito di scavo e quello di destinazione – Cessazione della qualifica di rifiuto prima del trasporto fuori dal cantiere – Trattamento dei residui di produzione riguardante l'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Disciplina statale dei rifiuti limitativa della potestà legislativa di Regioni e Province autonome – Illegittimità costituzionale parziale.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma. lett. s ), Cost., l'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 marzo 2013, n. 4, che ha inserito l'art. 85- ter nel d.P.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl., limitatamente alle lett. d ) ed e ) del suo comma 2, nella parte in cui si dispone che per la cessazione della qualifica di rifiuto prima del trasporto fuori dal cantiere sia bastevole la semplice comunicazione - eseguita dal titolare dell'autorizzazione prima del trasporto all'esterno del cantiere - in ordine alla compatibilità ambientale ed alla concordanza ai requisiti merceologici del materiale recuperato. Le norme oggetto di censura riguardano il trattamento dei residui di produzione, non riferibile a nessuna competenza propriamente regionale o provinciale ma si pongono nell'ambito della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma, lett. s ), del citato art. 117 Cost. La disciplina statale dei rifiuti, quindi, costituisce uno standard di tutela uniforme in materia ambientale sull'intero territorio nazionale, operando una limitazione della potestà legislativa di Regioni e Province autonome.</p>



<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio:</b>  legge della provincia Trento 27/03/2013 n. 4 art. 19 che ha inserito l'art.85-ter nel d.P.G.p. 26.1.1987, n.1-41/legisl., limitatam. alle lett. d) ed e) del suo co.2  <b>Parametri costituzionali:</b>  Costituzione art. 117 co. 2
--------------	---

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

